

Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339

Art. 1 – sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 2 – modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 3 – modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 4 – modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 5 - modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 6 – modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 7 – sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 8 – modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 9 – abrogazioni degli allegati del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 10 – entrata in vigore

Art. 1 – sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

"art 4

(Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia)

1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 al Servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.
2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 al Servizio competente.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 vengono presentate mediante accesso al portale dell'Amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.
4. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quanto previsto dagli articoli da 5, 6 e 7."

Art. 2 – modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento";

b) la lettera i) è abrogata;

2. Al comma 1 bis dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 dopo le parole "ad una Riserva di caccia" sono inserite le seguenti: ", previo parere favorevole dell'Assemblea della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della

legge 12 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Art. 3 – modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "della stessa tipologia" sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) il cacciatore non abbia perfezionato l'ammissione alla Riserva di caccia, provvedendo al ritiro del tesserino regionale di caccia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a)";

Art. 4 – modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Decorso il termine del 31 marzo" sono sostituite dalle parole: "Decorso il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6/2008";

b) al comma 4 le parole "per la copertura dei posti liberi" sono soppresse.

Art. 5 - modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 le parole "dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della Riserva di caccia" sono soppresse;

Art. 6 – modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente con le modalità di cui all'art. 4 entro il primo termine di presentazione successivo all'adozione dei

provvedimenti o all'emanazione delle sentenze, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo Servizio”.

Art. 7 - sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:

“art 11

(Aspiranti a Riserva di caccia)

1. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su cui insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.

2. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori mai assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.

3. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori di cui ai commi 1 e 2, presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di ammissione alla Riserva di caccia e, in subordine, la domanda di ammissione come aspirante nella Riserva medesima, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 4.

4. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, il cacciatore che non può essere ammesso alla Riserva di caccia in qualità di socio, è ammesso in qualità di aspirante dal Servizio competente:

a) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 1, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci;

b) qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dall'art.33bis, comma 1ter della LR 6/2008.

5. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti di cui ai commi 1 e 2 non deve superare il triplo del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili.

6. Nelle Riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali, il numero totale degli aspiranti che possono essere ammessi provvisoriamente in sovrannumero per l'annata venatoria per la quale presentano domanda, rientranti nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, per ciascuna Riserva di caccia, non può superare in totale il 20 per cento del numero massimo dei cacciatori ammissibili determinato per ciascuna Riserva di caccia.

7. Al fine dell'ammissione degli aspiranti di cui al comma 6, il Servizio competente provvede all'ammissione fino al raggiungimento della percentuale consentita, considerando nell'ordine:

a) i nominativi comunicati dalla Riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'assemblea per gli aspiranti di cui al comma 1;

b) la priorità di cui all'articolo 33 bis, comma 1 ter della legge regionale 6/2008 per gli aspiranti di cui al comma 2;

8. Per le Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori ammissibili inferiore a dieci, il numero di aspiranti di cui al comma 2 è pari a due.

9. Per l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ammesso in qualità di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Regione e ne richiede l'aggiornamento al Direttore della Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro

il termine stabilito dalla Riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva.

10. I cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di prelievo concessi e del regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia.

11. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima Riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al Direttore della Riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.

12. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella Riserva di caccia di ammissione.

13. Dopo due anni successivi di ammissione in qualità di aspirante nella medesima Riserva di caccia, i candidati che abbiano ripresentato valida domanda di ammissione in via subordinata, ai sensi dell'art.33bis, comma 3 della LR 6/2008, possono essere ammessi dal Servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 15 tenendo conto:

a) per gli aspiranti di cui al comma 1, dei nominativi comunicati dal direttore della Riserva di caccia a seguito deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci;

b) per gli aspiranti di cui al comma 2, dell'ordine di collocazione in graduatoria considerando tutti i candidati che hanno maturato il medesimo requisito.

14. Qualora in graduatoria siano presenti aspiranti di cui al comma 13 lett. a) e lett. b), possono essere ammessi definitivamente in Riserva di caccia, in soprannumero, seguendo l'ordine di collocazione in graduatoria fino al raggiungimento del limite di cui al comma 15.

15. Il Servizio competente provvede alle ammissioni di cui al comma 13, in via definitiva qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia superiore al 10 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella Riserva, così come individuato ai sensi dell'articolo 3.

16. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 4 lett. a) e 13 lett. a), il direttore della Riserva di caccia comunica ogni anno al Servizio competente i nominativi dei cacciatori che la Riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva.

17. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), sono annullati nei seguenti casi:

a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'articolo 9;

b) ammissione del cacciatore in via definitiva;

c) mancato ritiro del tesserino regionale di caccia nei termini di cui all'articolo 21, comma 1, lett a)."

Art. 8 – modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Al comma 2 dell'art. 19, decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole "entro il 31 maggio di ogni anno" sono inserite le parole ", per il tramite del Distretto venatorio,";

b) alla lettera c) dopo le parole "entro il 15 febbraio" e dopo le parole "Contestualmente il Direttore della Riserva di caccia" sono inserite le parole: ", per il tramite del Distretto venatorio,";

Art. 9 – Abrogazioni degli allegati del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. Gli allegati A) e B) di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009 sono abrogati.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE